

## **TI\_GERICHTE 12.2019.212 vom 18. Juni 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-06-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2019.212](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.212)

FR: TI\_GERICHTE 12.2019.212 du 18 juin 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2019.212 del 18 giugno 2020

### **Regeste**

Decreto ingiuntivo italiano ex art. 658 e 664 CPCIt - riconoscimento ed exequatur - reclamo

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ (N.R.G. \_\_\_\_\_) del 19 luglio 2018 (doc. B e doc. E), dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale Ordinario di \_\_\_\_\_ (I), su ricorso 11 giugno 2018 ex art. 658 e 664 CPCIt di CO 1, ha ingiunto a RE 1, per quanto qui interessa, di pagare immediatamente alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso stesso, la somma di EUR 12'336.- a titolo di canoni di locazione scaduti sino ad allora, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, agli interessi legali delle singole scadenze al saldo e alle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in EUR 450.- per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfetario delle spese più IVA e CPA e spese documentate, avvertendolo che nel termine di 40 giorni dalla notifica aveva diritto di proporre opposizione e che in mancanza il decreto sarebbe diventato definitivo. Con decreto 3 settembre 2019 (doc. E ultima pagina), preso atto che nel termine stabilito non era stata proposta opposizione, il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato definitivamente esecutivo, come per altro risulta anche dall'attestazione rilasciata il 4 settembre 2019 (doc. D e doc. E prima pagina) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).

#### **E. 2**

Con istanza 9 ottobre 2019, poi completata con scritto 17 ottobre 2019, CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di \_\_\_\_\_ (I), relativo a una pretesa contrattuale (e meglio a canoni locativi non pagati), e di decretare il sequestro sino a concorrenza di CHF 11'950.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2018 del salario da lui percepito presso C \_\_\_\_\_, domanda che il Pretore, con decisione 18 ottobre 2019, ha accolto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- a carico del convenuto.

#### **E. 3**

Con il reclamo 18 dicembre 2019 che qui ci occupa, avverso dall'istante con risposta 26 marzo 2020, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.

#### **E. 4**

Giusta l'art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall'autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d'appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l'art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell'ambito di una procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A\_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A\_818/2014 consid. 4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) - rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante dottrina e giurisprudenza, l'art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva ( Staehelin/Bopp , Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz , Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l'exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell'exequatur ( Staehelin/Bopp , op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz , op. cit., n. 19 seg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A\_228/2010 consid. 4; II CCA

## **E. 7**

novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n. 12.2016.147, 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167, 1 luglio 2019 inc. n. 12.2019.51) .

5. Con il presente reclamo, inoltrato tempestivamente all'autorità giudiziaria competente, il convenuto si è limitato a sostenere che il decreto ingiuntivo di cui ai doc. B e doc. E, dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione e, quindi, prima che egli fosse stato sentito e avesse avuto la possibilità di opporsi, non costituiva una "decisione" ai sensi dell'art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera. 5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di esecutività ed in particolare di quella, apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente, di cui all'art. 647 CPCIt ( DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 4A\_145/2010 del 5 ottobre 2010 in RtiD I-2011 p. 783 consid. 4.1 e 4.2, 5A\_48/2012 del 3 luglio 2012 consid. 2.1.2, 5D\_190/2013 del 3 febbraio 2014 consid. 5.2, 5A\_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1), ritenuto che ciò non è il caso in presenza di un decreto ingiuntivo italiano dichiarato provvisoriamente esecutivo giusta l'art. 642 CPCIt ( DTF 139 III 232 consid. 2.1, 2.3 e 2.4; TF 5A\_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1 e 2.4.3.3). 5.2. Nella presente fattispecie, è a torto che il convenuto ha ritenuto che il decreto ingiuntivo del 19 luglio 2018 non costituirebbe una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug in quanto si tratterebbe, come nel caso di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo giusta l'art. 642 CPCIt , di un provvedimento reso inaudita altera parte , cioè prima che il debitore ingiunto potesse esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Il decreto ingiuntivo in esame, reso - come detto - ex art. 658 e 664 CPCIt, non è in effetti stato emanato inaudita altera parte , ma contro un soggetto che, nell'ambito della contestuale intimazione dello

sfratto per morosità, era stato provocato a contraddire e non aveva ritenuto di farlo ( Picardi , Codice di procedura civile, 3<sup>a</sup> ed., n. 5 ad art. 664 CPCIt; Cuffaro/Padovini , Codice ipertestuale di locazione e condominio, n. 2 ad art. 664 CPCIt; Iaselli , Il decreto ingiuntivo e la nuova procedura di opposizione, p. 62 seg.; Trimarchi, Codice delle locazioni, p. 952; Gianna , Il decreto ingiuntivo contestuale alla convalida di sfratto per morosità, in [www.diritto.it/decreto-ingiuntivo-contestuale-alla-convalida-sfratto-morosita/](http://www.diritto.it/decreto-ingiuntivo-contestuale-alla-convalida-sfratto-morosita/) ). Oltretutto, l'istante ha dimostrato che in seguito, e meglio il 3 settembre 2019, quel decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione giusta l'art. 647 CPCIt ( doc. D e doc. E prima e ultima pagina ). Tanto basta per considerarlo una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera. 6. Ne discende che il reclamo del convenuto dev'essere respinto. Le spese giudiziarie di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all'art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell'importanza della lite, delle sue difficoltà e dell'ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l'impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 12'336.- . Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. Il reclamo 18 dicembre 2019 di RE 1 è respinto . II. Le spese processuali di CHF 500.- sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 500.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.